

N. R.G. 35886/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XII CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Corinna Papetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 35886 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, posta in decisione all'udienza del 2/04/2019 con assegnazione dei termini ex art. 190 co. 1 c.p.c. e vertente

tra

A [REDACTED] E [REDACTED] S. [REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall'Avv. S. [REDACTED] B. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in R. [REDACTED], V. B. [REDACTED] n. [REDACTED], giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado;

APPELLANTE

e

U. [REDACTED] A. [REDACTED] S. [REDACTED] (già U. [REDACTED] A. [REDACTED] S. [REDACTED], già U. [REDACTED] A. [REDACTED] S. [REDACTED]) in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Mirabello n. 17, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;

APPELLATA

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3569/2016 del Giudice di pace di Roma



CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da verbale di udienza del 2/04/2019, da intendersi integralmente trascritto.

IN FATTO E IN DIRITTO

La [REDACTED] E [REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED] - in qualità di cessionaria del credito del Sig. C [REDACTED] C [REDACTED] - conveniva in giudizio innanzi al Giudice di pace di Roma la U [REDACTED] A [REDACTED] S [REDACTED]. ai sensi dell'art. 149 cod. ass.ni, allegando che in data [REDACTED], alle ore [REDACTED] circa, in R [REDACTED], l'autovettura J [REDACTED] G [REDACTED] C [REDACTED] tg [REDACTED], di proprietà e condotta dal Sig. C [REDACTED], si trovava ferma all'impianto semaforico di V [REDACTED] G [REDACTED] B [REDACTED] V [REDACTED], all'altezza del civico [REDACTED] quando veniva tamponato dal veicolo P [REDACTED] tg [REDACTED] di proprietà e condotto da S [REDACTED] E [REDACTED]

L'attrice concludeva chiedendo la condanna della C [REDACTED] alla corresponsione della somma di euro 2.299,07 a titolo risarcitorio, di cui euro 300,00 per spese stragiudiziali.

Si costituiva U [REDACTED] A [REDACTED] S [REDACTED]. (già U [REDACTED] S [REDACTED]), concludendo per il rigetto della domanda.

Con sentenza n. 3569/2016 - pubblicata in data 3.02.2016 - il Giudice di pace di Roma rigettava la domanda per mancanza di prova dei fatti costitutivi.

Con appello tempestivamente proposto A [REDACTED] E [REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED] impugnava la predetta sentenza, lamentando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, la violazione dell'art. 2697 c.c. e reiterando le conclusioni svolte in primo grado.

Si costituiva U [REDACTED] A [REDACTED] S [REDACTED]. (già U [REDACTED] A [REDACTED] S [REDACTED], già U [REDACTED] A [REDACTED] S [REDACTED]) riproponendo le difese svolte in primo grado, con particolare riguardo al difetto di legittimazione attiva dell'appellante e alla mancanza di prova di compatibilità dei danni con il sinistro allegato. Concludeva per il rigetto dell'appello.



All'udienza del 2/04/2019 –all'esito della precisazione delle conclusioni– la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 co. 1 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. Il fascicolo veniva trasmesso al giudice per la decisione in data 27.06.2019.

Si osserva anzitutto che la A [REDACTED] appellante, cessionaria del credito risarcitorio, deve ritenersi legittimata ad agire, in conformità all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, da questo giudice condiviso, secondo cui *“Il danneggiato da un sinistro stradale può cedere il proprio credito risarcitorio a un terzo (nella specie, il carrozziere incaricato della riparazione dell'auto danneggiata), non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti o indiretti divieti normativi. Detto terzo è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questa, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni”* (fra varie, Cass. n. 11095/2009).

Muovendo all'analisi del merito della pretesa risarcitoria, si osserva quanto segue.

Non emerge, agli atti di causa, prova del nesso causale tra i danni al mezzo dedotti da parte appellante ed il sinistro allegato.

Dalle fotografie prodotte in atti (rilevato peraltro che, in quattro delle otto foto depositate, non sono visibili le targhe dei veicoli) non si evincono nello specifico i danni riportati rispettivamente dalle autovetture nel sinistro e non è possibile effettuare alcuna valutazione di compatibilità causale.

Nessuna prova testimoniale è stata fornita, né è in atti verbale delle autorità, mentre il preventivo di parte presenta natura di mera valutazione.



Nel predetto contesto, con riguardo al modello CAI, sottoscritto dal conducente C [REDACTED] (cedente il credito) e da S [REDACTED] E [REDACTED] (conducente proprietario del veicolo antagonista), deve rilevarsi che lo stesso non è idoneo, di per sé, a costituire prova degli accadimenti ivi indicati nei confronti della C [REDACTED] soggetto diverso dal confitente.

Si evidenzia che nell'ipotesi di litisconsorzio necessario –quale quella che ci occupa, in conformità all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (v. ord. n. 21896/2017) – la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole non ha valore di piena prova neppure nei confronti del solo confitente, dovendo viceversa essere liberamente apprezzata dal giudice ex art. 2733 co. 3 c.c. (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 10311/2006, Cass. n. 3567/2013).

Nel caso di specie, come sopra detto, non sono stati acquisiti ulteriori elementi idonei al riscontro del nesso eziologico tra i danni dei quali viene chiesto il ristoro e l'incidente come allegato dall'attrice.

In ragione della carenza di prova dei fatti costitutivi della domanda avanzata dalla A [REDACTED] E [REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED], l'appello deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018. La non complessità del caso concreto rende congrua la riduzione dei valori medi di riferimento.

Stante l'integrale reiezione dell'impugnazione sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1-*quater* del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 come modificato dall'art. 1 co. 17 della legge 24.12.2012 n. 228.

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione rigettata o ritenuta assorbita, così decide:

- rigetta l'appello proposto dalla A [REDACTED] E [REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED];
- condanna l'appellante A [REDACTED] E [REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED] alla refusione delle spese di lite nei confronti di U [REDACTED] A [REDACTED] S [REDACTED], liquidate in complessivi € 1.250,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge;

- dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 *quater* del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 come modificato dall'art. 1 co. 17 della legge 24.12.2012 n. 228.

Roma, 19 ottobre 2019

Il Giudice

dott.ssa Corinna Papetti

